

**Quesiti e Risposte**

**Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) del dlgs 50/2017, come modificato dall'art. 25 del dlgs 50/2017 per la scelta del contraente per l'affidamento dei servizi sanitari obbligatori in materia di igiene del lavoro di cui alla legge 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, assistenza su protocollo covid-19 – Designazione Medico Competente»**

**CIG 8603629341**

**RISPOSTA QUESITI PERVENUTI A MEZZO PEC PROT. 1047 – 2021**

**QUESITO n° 1:**

*«Sub criterio A1 (Esperienza pregressa della società): la scrivente ritiene che l'esperienza pregressa della concorrente debba valutarsi con riferimento a quanto previsto dalla normativa di cui al D.Leg.vo 626 del 19/9/94 che ha dato forma organica alle precedenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro istituendo l'analisi e la valutazione dei rischi e precise responsabilità in capo al datore di lavoro al RSPP ed al medico competente.*

*Per tale motivo, la scrivente ritiene che ai fini dell'attribuzione del punteggio non possano essere valutate esperienze pregresse alla precitata normativa che non avrebbero pari contenuti organici. Si chiede conferma della interpretazione su data.»*

**RISPOSTA/CHIARIMENTO:**

La risposta al quesito è la seguente:

Premesso che - alla stregua della materia oggetto di gara, la legge 626/1994 è stata giustamente individuata dall'operatore economico quale barriera temporale di riferimento, atteso che la stessa ha regolamentato per la prima volta in modo organico e specifico le attività poste a gara, come oggi disciplinate dal dlgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - e premesso altresì che non a caso la scrivente Stazione Appaltante ha individuato un punteggio massimo di 25, con la previsione di un punto per ogni annualità di esperienza pregressa (al



netto degli ultimi tre anni richiesti a titolo di requisito d'accesso), si conferma la correttezza dell'interpretazione resa dal richiedente Operatore Economico

**QUESITO n° 2:**

*«Sub criterio A/2 (Esperienza pregressa del Medico Competente): la scrivente ritiene che tale sub criterio valuti l'esperienza personale dei Medici Competenti proposti dalla concorrente i cui incarichi, a norma di legge, vengono poi conferiti dai datori di lavoro. La concorrente ritiene, pertanto, che saranno valutati tutti gli anni di esperienza dei predetti professionisti nell'esecuzione della sorveglianza sanitaria svolta anche professionalmente in favore di aziende che occupino almeno 50 dipendenti a nulla rilevando che tale esperienza possa essere stata maturata al di fuori di rapporti di collaborazione con le società concorrenti. Si chiede conferma dell'interpretazione su data»*

**RISPOSTA/CHIARIMENTO:**

La risposta al quesito è la seguente:

Si conferma, come già espresso in risposta a pregresso quesito, che l'esperienza del medico è personale. La stessa sarà valutata, anche se espletata in via diretta ed autonoma, purché sia stata resa per commesse con più di 50 dipendenti.

Si conferma, pertanto, la correttezza dell'interpretazione resa dal richiedente Operatore Economico.

**QUESITO n° 3:**

*«Al fine di predisporre una adeguata organizzazione del servizio con particolare riguardo agli impegni di lavoro da prospettare ai vari soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività di sorveglianza sanitaria (medici competenti, infermieri, strutture diagnostiche e di laboratorio) la concorrente ha necessità di conoscere lo scadenziario mensile delle visite mediche periodiche acciocché il medico competente possa, ai sensi dell'art. 25 del D.Leg.vo 81/2008, programmare le sedute di visita necessarie al corretto espletamento della sorveglianza sanitaria ovviamente nei limiti di max 15 lavoratori a vitarsi e nell'ambito dei giorni indicati nel capitolato tecnico (lunedì, mercoledì, giovedì venerdì). Tale comunicazione è essenziale per predisporre la migliore organizzazione del servizio ed al fine di presentare la migliore offerta tecnica ed economica in una situazione di "par condicio" con il precedente gestore del servizio che è a conoscenza dei predetti dati»*



**RISPOSTA/CHIARIMENTO**


La Stazione appaltante ha previsto all'art. 6 del capitolato tecnico le modalità operative del servizio, secondo le proprie esigenze organizzative. Non è pertanto possibile procedere alla previsione di uno scadenario mensile. Quanto alla par condicio con l'affidatario uscente, si rappresenta che le modalità operative previste dal capitolato tecnico di cui alla presente gara sono diverse da quelle attualmente in essere, non essendo state oggetto - nella pregressa procedura di gara - di preventiva regolamentazione.

**QUESITO n° 4:**

*«Posto che nel capitolato tecnico all'art.1.1 vengono indicati in maniera aspecifica i protocolli sanitari da osservare senza alcun riferimento al numero dei lavoratori cui detti protocolli debbano attuarsi, la concorrente al fine di approntare una adeguata organizzazione del servizio e presentare la migliore offerta economica chiede che vengano comunicati i protocolli sanitari specifici in uso distinti per la varie qualifiche/mansioni dei lavoratori dipendenti come riportati all' art.8 del capitolato tecnico;»*

**RISPOSTA/CHIARIMENTI**

Vista la legittimità della richiesta, e la funzionalità della stessa alla migliore predisposizione dell'offerta economica da parte degli Operatori Economici, si procede alla pubblicazione dei protocolli sanitari specifici in uso distinti per le varie qualifiche/mansioni dei dipendenti come riportati all'art. 8 del capitolato tecnico



«Salerno Pulita SpA»

Il R.U.P.

Sig. Luca Oliva